



Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie sulla garanzia della qualità in materia di integrità scientifica

(O-GQIS)

del ...

Il Consiglio delle scuole universitarie,

visti gli articoli 12 capoverso 3 lettera a numero 2 e 15 capoverso 1 lettera c della legge federale del 30 settembre 2011¹ sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU);

visto l'articolo 2 capoverso 2 lettera b numero 1 della Convenzione del 26 febbraio 2015² tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina le misure del Consiglio delle scuole universitarie volte a garantire la qualità in materia di integrità scientifica.

² Disciplina l'obbligo di notifica delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici nonché i compiti, la struttura organizzativa e il finanziamento del Centro svizzero di competenza per l'integrità scientifica (CSCIS).

³ Si applica a tutte le scuole universitarie e agli altri istituti accademici che hanno ottenuto un accreditamento istituzionale secondo la LPSU.

Art. 2 Centro svizzero di competenza per l'integrità scientifica

¹ Il CSCIS viene istituito per contribuire a garantire la qualità e ad assicurare il rispetto dei principi dell'integrità scientifica nel settore universitario.

RS

¹ RS 414.20

² RS 414.205

² Il CSCIS è un servizio di notifica e di consulenza per quanto riguarda l'integrità scientifica.

³ Il Codice di condotta sull'integrità scientifica delle Accademie svizzere delle scienze funge da base per l'applicazione dei principi dell'integrità scientifica e della buona prassi scientifica.

Art. 3 Notifica di procedure

¹ Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici notificano al CSCIS tutte le procedure avviate riguardanti violazioni dell'integrità scientifica e comportamenti scorretti in ambito scientifico. Le notifiche avvengono senza comunicazione di dati personali.

² Al termine della procedura, le scuole universitarie e gli altri istituti accademici comunicano al CSCIS i risultati della procedura e le eventuali sanzioni disposte. Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici informano annualmente il CSCIS sullo stato di avanzamento delle procedure.

³ Se in una procedura sono coinvolte più scuole universitarie e altri istituti accademici, il caso è notificato dall'istituto che conduce la procedura.

⁴ I casi di comportamento scorretto e di violazione da parte di studenti o di partecipanti a offerte di formazione continua non devono essere notificati.

⁵ Il CSCIS mette dei moduli di notifica a disposizione delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici.

Art. 4 Comunicazione dei nomi dei servizi e delle persone responsabili

Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici comunicano al CSCIS i nomi dei servizi e delle persone responsabili delle questioni relative all'integrità scientifica e alla buona prassi scientifica nella loro organizzazione.

Sezione 2: Compiti e struttura organizzativa

Art. 5 Compiti del CSCIS

¹ Il CSCIS registra le procedure e le sanzioni che gli sono notificate. Il CSCIS non conduce alcuna procedura e non è un'istanza di ricorso.

² Su loro richiesta sostiene le scuole universitarie e gli altri istituti accademici nelle questioni e nelle procedure relative alle violazioni dell'integrità scientifica e ai comportamenti scorretti in ambito scientifico.

³ Fornisce consulenza alle persone e ai servizi interessati da violazioni dell'integrità scientifica o da comportamenti scorretti in ambito scientifico.

⁴ Su richiesta può proporre formazioni.

⁵ Promuove la diffusione di una comprensione generale della buona prassi scientifica.

Art. 6 Struttura organizzativa

Il CSCIS è composto dal Consiglio per l'integrità scientifica e da una segreteria.

Sezione 3: Consiglio per l'integrità scientifica**Art. 7** Statuto

¹ Il Consiglio per l'integrità scientifica è un comitato permanente del Consiglio delle scuole universitarie.

² Si organizza autonomamente ed emana un regolamento interno.

Art. 8 Compiti

¹ Il Consiglio per l'integrità scientifica ha i seguenti compiti:

- a. dirige la segreteria e vigila sul suo operato;
- b. presenta i rapporti al Consiglio delle scuole universitarie e al pubblico;
- c. effettua una valutazione della situazione sulle procedure in materia di integrità;
- d. può formulare raccomandazioni all'attenzione del Consiglio delle scuole universitarie;
- e. rappresenta il CSCIS nei confronti del Consiglio delle scuole universitarie e del pubblico.

² Il Consiglio per l'integrità scientifica si riunisce almeno una volta all'anno.

Art. 9 Composizione

¹ Il Consiglio per l'integrità scientifica è composto da almeno tre esperti di diversi settori di studio. Se possibile, almeno uno degli esperti esercita la sua attività principalmente all'estero.

² I membri esercitano personalmente il loro mandato. Non possono farsi sostituire da un supplente.

Art. 10 Nomina

Il Consiglio delle scuole universitarie nomina i membri e designa il presidente e il vicepresidente del Consiglio per l'integrità scientifica.

Art. 11 Durata del mandato

¹ Il mandato ha una durata di quattro anni. La durata complessiva della carica è limitata a otto anni.

² Per motivi importanti il Consiglio delle scuole universitarie può revocare i membri in qualsiasi momento.

Art. 12 Dichiarazione delle relazioni d'interesse

¹ I candidati alla nomina nel Consiglio per l'integrità scientifica dichiarano le loro relazioni d'interesse al Consiglio delle scuole universitarie.

² Ogni cambiamento sopraggiunto durante il mandato deve essere comunicato immediatamente al Consiglio delle scuole universitarie.

Art. 13 Indennità e rimborso delle spese

Le indennità per i membri e il rimborso delle loro spese si basano sulla decisione di istituzione del Consiglio delle scuole universitarie.

Art. 14 Obbligo di diligenza

¹ I membri adempiono i loro compiti e i loro obblighi con la massima diligenza.

² Sono tenuti al segreto d'ufficio durante il mandato svolto presso il Consiglio per l'integrità scientifica e dopo la cessazione dello stesso.

Sezione 4: Segreteria**Art. 15** Statuto

La segreteria si occupa della gestione operativa del CSCIS.

Art. 16 Organizzazione

¹ La segreteria può essere assegnata amministrativamente alla segreteria delle Accademie svizzere delle scienze tramite una convenzione sulle prestazioni sulla base dell'articolo 11 capoverso 7 della legge federale del 14 dicembre 2012³ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione.

² La sua indipendenza operativa deve essere garantita.

³ Il presidente del Consiglio per l'integrità scientifica è coinvolto nelle procedure di reclutamento del personale della segreteria.

Art. 17 Compiti

La segreteria ha i seguenti compiti:

- a. gestisce il servizio di notifica e assicura il monitoraggio delle procedure e delle sanzioni notificate;
- b. sostiene su loro richiesta le scuole universitarie e gli altri istituti accademici nelle indagini e in altre questioni; può metterli in contatto con esperti nazionali o internazionali;

³ RS 420.1

- c. può fornire consulenza a persone e a servizi sulla procedura da seguire in caso di sospette violazioni dell'integrità scientifica o di sospetto comportamento scientifico scorretto. Indica loro in particolare il servizio competente al quale possono rivolgersi;
- d. intrattiene contatti e scambi con i servizi delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici responsabili delle questioni relative all'integrità scientifica e alla buona prassi scientifica;
- e. prepara il rapporto annuale all'attenzione del Consiglio delle scuole universitarie e le informazioni destinate al pubblico per conto del Consiglio per l'integrità scientifica;
- f. redige una panoramica delle sanzioni disposte all'attenzione del Consiglio per l'integrità scientifica;
- g. sostiene le valutazioni delle procedure relative all'integrità scientifica e promuove lo sviluppo e la diffusione della buona prassi scientifica;
- h. cura il sito Internet del CSCIS e gestisce il portale di informazioni al quale possono accedere i servizi competenti delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici.

Sezione 5: Finanziamento

Art. 18 Finanziamento

La Confederazione e i Cantoni partecipano per metà ciascuno ai costi del CSCIS.

Art. 19 Convenzione sulle prestazioni

¹ Il segretariato della Conferenza delle scuole universitarie può concludere una convenzione sulle prestazioni con le Accademie svizzere delle scienze.

² Nella convenzione sulle prestazioni possono essere disciplinati, in particolare, i sussidi del Consiglio delle scuole universitarie per la segreteria, il loro impiego e la presentazione dei rapporti.

³ La convenzione può essere conclusa per la durata di quattro anni. Può essere prolungata più volte.

Sezione 6: Rapporti e informazioni

Art. 20 Rapporto annuale all'attenzione del Consiglio delle scuole universitarie

¹ Il CSCIS redige ogni anno un rapporto all'attenzione del Consiglio delle scuole universitarie.

² Il rapporto annuale contiene in particolare:

- a. il numero delle procedure notificate per istituto;
- b. lo stato di avanzamento delle procedure;
- c. il tipo di violazioni o di comportamenti scorretti e le sanzioni disposte;
- d. una valutazione e delle raccomandazioni.

³ All'occorrenza, il Consiglio per l'integrità scientifica può rendere conto al Consiglio delle scuole universitarie al di fuori del rapporto annuale.

Art. 21 Rapporto destinato al pubblico

¹ Il CSCIS pubblica ogni anno un rapporto d'attività.

² Il rapporto non contiene alcuna informazione sulle scuole universitarie e sugli altri istituti accademici che hanno notificato le loro procedure.

Art. 22 Informazioni

¹ Il CSCIS dispone di un sito Internet e gestisce un portale di informazioni accessibile ai servizi competenti delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici.

² Può informare le scuole universitarie e gli altri istituti accademici se, nel quadro delle sue attività, constata delle irregolarità o riceve informazioni in merito. Le informazioni sono trasmesse nel rispetto dei diritti della personalità.

Sezione 7: Entrata in vigore

Art. 23

La presente ordinanza entra in vigore il ...

...

In nome del Consiglio delle scuole
universitarie:

Il presidente, Guy Parmelin